

Finanziamenti e leasing

La Sabatini-ter

CIRCOLARI 24 FISCO

REDDITO D'IMPRESA

Finanziamenti e leasing

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Per affrontare investimenti aziendali, l'impresa ha varie scelte di finanziamento dell'acquisizione: a parte l'acquisto in contanti, inteso con denaro proprio dell'azienda, essa può alternativamente ricorrere al finanziamento bancario, al leasing finanziario o quello operativo

COMMENTO

Nel modo delle acquisizioni dei beni, strumentali e non, da parte delle imprese, un ruolo importante è rivestito dalla forma di finanziamento da utilizzare ove, naturalmente, ve ne sia bisogno.

Partendo proprio da quest'ultimo concetto, ossia l'aver bisogno di finanziamenti esterni, vale la pena di spendere qualche parola sugli equilibri finanziari e patrimoniali in genere che un'impresa deve tenere sempre sotto controllo. Se fino a molti anni fa la maggior parte delle imprese era fortemente concentrata sulla sola produzione di utili, visto che il lato finanziario, con le banche sempre (o quasi) disponibili ad erogare prestiti, non era un problema, con l'arrivo della crisi e, di conseguenza, di più stringenti analisi poste in essere dagli istituti di credito attraverso appositi punteggi attribuiti alle imprese stesse (cd rating), pur rimanendo, ovviamente, fondamentale le performance economiche, l'attenzione di imprenditori e consulenti si è spostata molto sul lato finanziario dell'attività.

Il famoso indicatore noto come “leverage”, che mette a confronto tutte le fonti dell'impresa con il capitale proprio della stessa, al fine di determinare quale peso ha quest'ultimo, è sempre più utilizzato per valutare lo stato di salute dell'azienda. Ove tale indicatore, infatti, superi il risultato di 2, ossia il capitale proprio sia inferiore alla metà degli impieghi totali, molti analisti considerano l'impresa già a rischio.

Se fosse fatta un'analisi della situazione, in generale, delle imprese italiane, c'è da scommettere che molte risulterebbero avere un “leverage” ben al di sopra (cioè da due in su) della soglia limite di cui si è appena detto e a cui fanno riferimento molti analisti. Tale rapporto, spostato pericolosamente verso il capitale di terzi o di debito, può dipendere da vari fattori, tra cui, sicuramente, la propensione passata dell'imprenditore ad utilizzare il denaro

guadagnato con l'impresa, in investimenti di natura personale (titoli e azioni, immobili, imbarcazioni, auto, ecc), in molti casi andati poi persi o drasticamente diminuiti con la crisi.

Tornando, quindi, alla situazione attuale in cui le imprese risultano avere una posizione spostata, come si è detto, verso il capitale di terzi piuttosto che il proprio, è necessario che prima ancora di scegliere la forma di finanziamento da utilizzare per l'acquisizione di beni strumentali, vi sia una obbiettiva analisi di quelle che potranno essere le dinamiche economiche e finanziarie future, al fine di evitare di avventurarsi in situazioni pericolose. E', certamente, necessario prevedere anche i flussi di cassa (cash flow) futuri, che danno all'impresa l'informazione su che cosa veramente potrà rimanere, in termini di denaro fresco, nelle casse aziendali.

E' ben noto che le tre forme di finanziamento di un nuovo acquisto in beni strumentali sono essenzialmente tre:

- Acquisto in contanti (ossia con denaro in possesso dell'azienda);
- Acquisto tramite finanziamento;
- Acquisizione tramite leasing.

Per quanto concerne la prima forma, e cioè l'acquisto in contanti ossia con denaro a disposizione dell'azienda, va bene valutata la posizione finanziaria dell'impresa al fine di non andare ad utilizzare liquidità (corrente) per affrontare un investimento a medio lungo termine. La liquidità corrente, infatti, dovrebbe essere utilizzata per affrontare spese correnti come, ad esempio, l'acquisto di materia prima o merci in genere, servizi, ecc. Non è assolutamente consigliabile, salvo in presenza di grandi disponibilità, porre in essere il binomio "liquidità per investimenti a medio lungo periodo".

Ad investimenti di medio lungo periodo si dovrebbe affiancare un finanziamento, anch'esso, a medio lungo periodo. In questo modo il bene a fecondità ripetuta da i propri benefici, da lato economico, proprio nello stesso periodo, o in un periodo assimilabile, a quello in cui vi è la durata del finanziamento.

Come forme di finanziamento, in questa sede vale la pena di menzionarne tre:

- Il finanziamento bancario,
- Il leasing operativo,
- Il leasing finanziario.

Al di là del costo del finanziamento stesso, sia esso puramente bancario che sotto forma di locazione operativa o finanziaria, che andrà valutato confrontando tassi di interesse applicati, spese di istruttoria, spese di incasso, ecc, è l'effetto patrimoniale ed economico che va certamente valutato.

Con il "classico" finanziamento, infatti, il bene acquistato viene iscritto in stato patrimoniale, patrimonializzando, di conseguenza, l'impresa. A conto economico finiranno gli

ammortamenti del bene acquistato e gli interessi passivi, mentre fra i debiti vi sarà il valore del finanziamento stesso.

Con il leasing finanziario, invece, malgrado il codice civile e i principi contabili nazionali, OIC, parlino di prevalenza della sostanza sulla forma al fine di qualificare le operazioni aziendali, resta un problema che non ha ancora trovato soluzione nel panorama nazionale. Anche se, infatti, è oramai ben noto che il leasing finanziario rappresenta solo una forma di finanziamento, prevalendo, in alcuni casi, tra cui questo, ancora la rilevazione dell'operazione facendo prevalere la forma sulla sostanza (a che se ne dica), il bene acquisto con il contratto di locazione finanziaria non viene iscritto nel bilancio del conduttore ma bensì in quello del locatore, portando ad alcuni "disagi" di carattere patrimoniale. Si pensi, ad esempio, all'acquisizione di un macchinario del valore di euro un milione, attraverso un leasing finanziario. Nel bilancio del conduttore non comparirà il bene e, di conseguenza, nemmeno il debito visto che nel nostro ordinamento viene utilizzato, per la contabilizzazione dell'operazione, il metodo così detto patrimoniale.

Questo metodo di rilevazione dell'operazione è, quindi, fortemente penalizzante e non rispecchia certo i principi di verità e chiarezza del bilancio stesso, visto che transiteranno, in conto economico, solo i canoni di locazione finanziaria e solo all'atto del riscatto, solitamente costituito da un valore esiguo rispetto al valore di acquisto del bene, tale valore (di riscatto) verrà iscritto a bilancio. Ecco, dunque, che nella scelta del tipo di "finanziamento" da utilizzare, alcune considerazioni vanno certamente poste in essere anche su questo fronte.

Passando, infine, al leasing operativo, si tratta di un vero e proprio noleggio e, pertanto, il bene non verrà mai iscritto in stato patrimoniale e in quanto, comunque, non entrerà mai nel patrimonio dell'impresa.

REDDITO D'IMPRESA

La Sabatini-ter

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi, ossia finalizzato ad abbattere il costo del finanziamento, anche sotto forma di leasing finanziario, acceso per l'acquisizione dei beni agevolati

COMMENTO

Al fine di rilanciare il settore produttivo nazionale, il Legislatore fiscale ha introdotto tutta una serie di agevolazioni, di varia natura, volte sostanzialmente ad incentivare l'acquisizione di beni strumentali e il sostenimento di spese di ricerca e sviluppo.

Fra le agevolazioni vi è oramai il noto “iper ammortamento” che può essere sfruttato da tutte le imprese e consistente, volendo solo trarne, in questa sede, i punti salienti, nella maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione del bene strumentale nuovo, che deve rientrare tra quelli elencati nell'allegato “A” alla [legge di bilancio per il 2017, n. 232 del 2016](#), e al solo fine del suo ammortamento.

Tale agevolazione permette, considerando a regime un'Ires e un IRI del 24 per cento (per semplicità si fa riferimento a solo tali imposte), un risparmio sul costo di acquisizione del bene pari al 60 per cento, senza considerare l'ambito temporale di recupero del costo stesso.

Di fianco a questa agevolazione, il Legislatore ha voluto anche intervenire sul versante finanziario, rilanciando la Sabatini-ter. L'[articolo 2](#) del decreto-legge n. 69 del 2013, ha introdotto un contributo, finalizzato a sostenere gli investimenti in determinati beni, per le imprese che accedono ad un finanziamento. La [legge di bilancio per il 2017, n. 232 del 2016](#), ha prorogato tale contributo fino al 31 dicembre 2018.

La norma letteralmente dispone che “Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali”.

Da un punto di vista soggettivo, dunque, possono usufruire del contributo le PMI che alla data di presentazione della domanda, per accedere al contributo stesso, rispettano le seguenti caratteristiche:

- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”.

L'agevolazione, quindi, si riferisce alle micro, piccole e medie imprese la cui definizione si trova nella Raccomandazione dell'Unione europea 2003/361/CE (si veda scheda che segue).

Definizione di micro, piccola e media impresa	
Micro impresa	Occupa meno di 10 persone
	Ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo fino a 2 milioni di euro
Piccola impresa	Occupa meno di 50 persone
	Ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo fino a 10 milioni di euro
Media impresa	Occupa meno di 250 persone
	Ha un fatturato annuo fino a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo fino a 43 milioni di euro

Ha chiarito il MISE che possono, inoltre, presentare la domanda di agevolazione per usufruire del contributo in questione, anche le imprese estere, con sede in uno Stato membro purché alla data di presentazione della domanda non abbiano una sede operativa in Italia.

In questo ultimo caso, infatti, le imprese proponenti, “pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all'apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l'ultimazione dell'investimento ed attestarne l'avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, rinviando alla tabella che segue per le imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, nonché per le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici, per le imprese

diverse da quelle appena elencate i beni che rientrano nella agevolazione sono quelli riconducibili:

- alla creazione di un nuovo stabilimento,
- all'ampliamento di uno stabilimento esistente,
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi,
- alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente,
- alla acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

L'agevolazione prevede un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati convenzionalmente su un finanziamento a tasso di interesse del 2,75 per cento, della durata di cinque anni e d'importo uguale al finanziamento concesso.

Tale agevolazione è maggiorata del 30 per cento, portando il contributo al 3,575 per cento, qualora l'investimento si riferisca a tecnologie digitali e in sistemi di tracciatura e pesatura rifiuti. Si può benissimo affermare, che tale contributo maggiorato si riferisca anche ai beni che rientrano nel così detto iper ammortamento per il rilancio dell'industria 4.0.

Il finanziamento richiesto deve, naturalmente, essere utilizzato in toto per l'acquisizione, quindi anche attraverso leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 C.C..

Viene specificato altresì che è ammissibile l'acquisto, ovvero l'acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, “presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa”.

Non sono ammessi all'agevolazione, invece, i beni elencati nella tabella che segue:

	per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale
--	---

Non sono ammesse all'agevolazione le spese:	relative a terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere; sono altresì esclusi "immobilizzazioni in corso e acconti"
	per scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere
	per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere
	per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda
	relative a commesse interne
	relative a beni usati o rigenerati
	per materiali di consumo
	di funzionamento
	relative a imposte e tasse
	relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere
	relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.
	per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere

Non sono altresì ammissibili gli investimenti singoli in beni di importo inferiore a euro 516,46, al netto dell'IVA. Viene anche specificato che "qualora nell'ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro".

Infine in questa sede si ricorda che per accedere al contributo, prima dell'investimento, ossia prima di qualsiasi spesa che rientri nel contributo, deve essere presentata apposita domanda. E' bene però evidenziare che gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di pre locazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.

SI RICORDA CHE

- Al fine di spingere gli investimenti, è stata prevista una agevolazione consistente nel riconoscimento di un contributo in conto interessi
- Il contributo viene riconosciuto solo se il finanziamento è finalizzato all'acquisto di beni rientranti nell'agevolazione

SCHEMI E TABELLE

Sabatini-Ter: i punti salienti

Le modalità di acquisizione di beni	<p>E' ben noto che le tre forme di finanziamento di un nuovo acquisto in beni strumentali sono essenzialmente tre:</p> <ul style="list-style-type: none">- Acquisto in contanti (ossia con denaro in possesso dell'azienda);- Acquisto tramite finanziamento;- Acquisizione tramite leasing. <p>Per quanto concerne la prima forma, e cioè l'acquisto in contati ossia con denaro a disposizione dell'azienda, va bene valutata la posizione finanziaria dell'impresa al fine di non andare ad utilizzare liquidità (corrente) per affrontare un investimento a medio lungo termine. La liquidità corrente, infatti, dovrebbe essere utilizzata per affrontare spese correnti come, ad esempio, l'acquisto di materia prima o merci in genere, servizi, ecc. Non è assolutamente consigliabile, salvo in presenza di grandi disponibilità, porre in essere il binomio "liquidità per investimenti a medio lungo periodo". Ad investimenti di medio lungo periodo si dovrebbe affiancare un finanziamento, anch'esso, a medio lungo periodo. In questo modo il bene a fecondità ripetuta da i propri benefici, da lato economico, proprio nello stesso periodo, o in un periodo assimilabile, a quello in cui vi è la durata del finanziamento.</p>
Il leasing	<p>Con il leasing finanziario, invece, malgrado il codice civile e i principi contabili nazionali, OIC, parlino di prevalenza della sostanza sulla forma al fine di qualificare le operazioni aziendali, resta un problema che non ha ancora trovato soluzione nel panorama nazionale. Anche se, infatti, è oramai ben noto che il leasing finanziario rappresenta solo una forma di finanziamento, prevalendo, in alcuni casi, tra cui questo, ancora la rilevazione dell'operazione facendo prevalere la forma sulla sostanza (a che se ne dica), il bene acquisto con il contratto di locazione finanziaria non viene iscritto nel bilancio del conduttore ma bensì in quello del locatore, portando ad alcuni "disagi" di carattere patrimoniale. Si pensi, ad esempio, all'acquisizione di un macchinario del valore di euro un milione, attraverso un leasing finanziario. Nel bilancio del conduttore non comparirà il bene e, di conseguenza, nemmeno il debito visto che nel nostro ordinamento viene utilizzato, per la contabilizzazione dell'operazione, il metodo così detto patrimoniale</p>
L'iper ammortamento	<p>Al fine di rilanciare il settore produttivo nazionale, il Legislatore fiscale ha introdotto tutta una serie di agevolazioni, di varia natura, volte sostanzialmente ad incentivare l'acquisizione di beni strumentali e il sostenimento di spese di ricerca e sviluppo. Fra le agevolazioni vi è oramai il noto "iper ammortamento" che può essere sfruttato da tutte le imprese e consistente, volendo solo trarne, in questa sede, i punti salienti, nella maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione del bene strumentale nuovo, che deve rientrare tra quelli elencati nell'allegato "A" alla legge di bilancio per il 2017, n. 232 del 2016 , e al solo fine del suo ammortamento</p>
La sabatini-ter	<p>il Legislatore ha voluto anche intervenire sul versante finanziario, rilanciando la Sabatini-ter. L'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ha introdotto un contributo, finalizzato a sostenere gli investimenti in determinati beni, per le imprese che accedono ad un finanziamento. La legge di bilancio per il 2017, n. 232 del 2016 , ha prorogato tale contributo fino al 31 dicembre 2018. La norma letteralmente dispone che "Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali".</p>